

REGOLAMENTO (CE) N. 816/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1998

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di aprile 1998 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1006/97 della Commissione, del 4 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1997 — 30 giugno 1998) (1), modificato dal regolamento (CE) n. 260/98 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/97 prevede un'eventuale nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non siano state presentate domande di titoli di importazione entro il 28 febbraio 1997;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 668/98 della Commissione, del 25 marzo 1998, relativo alla redistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1006/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (3), ha stabilito le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali entro il 30 giugno 1998;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1006/97 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti; che le domande presentate per i prodotti A vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili; che, stando così le cose e nell'interesse di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti; che non sono pervenute domande di titoli di importazione per i prodotti B,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1006/97 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso;

— 0,8695 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 7, lettera a) del regolamento (CE) n. 1006/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 145 del 5. 6. 1997, pag. 10.

(2) GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

(3) GU L 93 del 26. 3. 1998, pag. 15.